

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE PER L'APPRENDISTATO DUALE
NELLE IMPRESE ARTIGIANE E LE PMI**

Ex art. 43 ed art. 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81



Sommario

Art.1 (Premesse)	4
Art. 2 (Sfera di applicazione).....	4
PARTE COMUNE	4
Art. 3 (Il contratto di apprendistato)	4
Art. 4 (Periodo di prova)	5
Art 5 (Percorso formativo dell'apprendista).....	5
Art. 6 (Tutor aziendale).....	6
Art. 7 (Welfare collettivo)	7
Previdenza complementare.....	7
Borsa di studio per il conseguimento del titolo di studio	7
Art. 8 (Emolumenti retributivi e ratei).....	7
Art. 9 (Malattia)	8
Art. 10 (Recesso e preavviso).....	8
Art. 11 (Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)	8
Art. 12 (Monitoraggio)	9
Art. 13 (Diffusione dell'Accordo)	9
Art. 14 (Validità della disciplina contrattuale)	9
NOTA A VERBALE	9
DISCIPLINA APPRENDISTATO EX ART 43 DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81 PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA, IL DIPLOMA PROFESSIONALE ED IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE.....	10
Art 15 (Età di assunzione)	10
Art. 16 (Durata dell'apprendistato)	10
Art.17 (Orario di lavoro).....	11
Art. 18 (Formazione in materia di sicurezza)	11
NOTA A VERBALE	11
Art. 19 (Retribuzione)	11
DISCIPLINA EX ART 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81 PER L'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA.....	12
Art. 20 (Età di assunzione)	12
Art. 21 (Durata dell'apprendistato)	12
Art. 22 (Retribuzione dell'apprendista)	13

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE
PER L'APPRENDISTATO DUALE NELLE IMPRESE ARTIGIANE E LE PMI
Ex art. 43 ed art. 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Il giorno 1 ottobre 2018 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, assistito dal Segretario Regionale Francesco Giacomini, dal Responsabile dell'area Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Giulia Rosolen della stessa area;

CNA VENETO, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;

CASARTIGIANI VENETO, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e


CGIL REGIONALE VENETO, rappresentata dalla Segretaria generale regionale Christian Ferrari, dalla Segretaria regionale Tiziana Basso e da Renzo Pellizzon;

CISL REGIONALE VENETO, rappresentata dal Segretario generale regionale Gianfranco Refosco, dal Segretario regionale Paolo Pozzobon e da Pietro Scomparin;

UIL REGIONALE VENETO, rappresentata dal Segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dal Segretario regionale Brunero Zacchei;

VISTI

- La Comunicazione del 2016 *Investire nei giovani d'Europa* che invita a rinnovare gli sforzi per aiutare i giovani ad acquisire le conoscenze, le competenze e le esperienze che li prepareranno per il loro primo lavoro, a condurre un percorso professionale di successo e a diventare cittadini attivi;





- La Raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2018 recante un *Quadro di qualità per apprendistati efficaci e di qualità*, nell'ambito della quale si evidenzia l'imprescindibilità del coinvolgimento delle Parti Sociali *nella progettazione, nella gestione, nell'attuazione dei programmi di apprendistato*;
- Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni*, che ha introdotto una nuova disciplina dell'apprendistato volta a coniugare la formazione effettuata in azienda con il percorso di studio svolto presso le istituzioni scolastiche e formative, prevedendo una ridefinizione delle tipologie di apprendistato (artt. 43 e 45) e l'integrazione organica, in un sistema duale di formazione e lavoro, rafforzando all'interno dello stesso la metodologia dell'apprendimento esperienziale e s.m.i.;
- Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante *Disposizioni per riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive* ed in Particolare l'art. 32 che prevede Particolari benefici per le imprese che assumano giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e s.m.i.;
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito, ai sensi dell'art.46, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, gli standard formativi dell'apprendistato;
- L'Accordo del 21 giugno 2016 sottoscritto dalla Regione del Veneto, dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori recante la *Disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato duale*, recepito con la DGR 1050 del 29 giugno 2016;

PREMESSO CHE

- Le Parti avevano già provveduto a disciplinare nell'ambito dell'Accordo interconfederale regionale del primo settembre 2016, l'apprendistato duale ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- Le Parti ritengono strategico favorire un'ulteriore valorizzazione e rafforzamento dell'apprendistato duale, in quanto esso costituisce un *driver* insostituibile per la trasmissione di competenze e mestieri *a valore artigiano* ed una straordinaria opportunità per riallineare il *mismatch* di competenze, favorendo al contempo la mobilità sociale e la riduzione della dispersione scolastica

A tal fine, con l'intento di capitalizzare gli esiti della sperimentazione avviata all'interno delle imprese artigiane e delle PMI nell'ambito dell'Accordo Interconfederale del primo settembre 2016, le Parti concordano quanto segue:



Art.1 (Premesse)

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo

Art. 2 (Sfera di applicazione)

La presente disciplina sostituisce e abroga integralmente la precedente con decorrenza dal giorno successivo alla sua sottoscrizione.

La disciplina prevista negli articoli successivi ha efficacia per le assunzioni di apprendisti ex art.43 ed ex art. 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 effettuate dalle imprese artigiane e dalle PMI rientranti nel campo di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo ovvero dalle rispettive confederazioni a livello nazionale.

Tale disciplina potrà essere applicata per le assunzioni, sulla base del CCNL/regolamento adottato, nelle associazioni artigiane del veneto e negli enti da loro promossi a qualsiasi livello a condizione che aderiscano, direttamente o per il tramite di una associazione provinciale, ad una associazione regionale firmataria il presente Accordo.




La validità dell'Accordo viene estesa anche alle strutture bilaterali dell'artigianato veneto derivanti da accordi collettivi a livello regionale.

PARTE COMUNE

Art. 3 (Il contratto di apprendistato)

L'avvio del contratto di apprendistato è subordinato:

- a) alla verifica dei requisiti relativi alle capacità tecniche, strutturali e formative dell'impresa, così come individuati e declinati dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti;
- b) alla sottoscrizione della Convenzione o del Protocollo con l'istituzione scolastica/formativa da definirsi secondo lo schema allegato al Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 ovvero secondo format concordati con le istituzioni regionali competenti;



- c) alla co-progettazione con l'istituzione scolastica/formativa del piano formativo individuale da definirsi secondo lo schema allegato al Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 ovvero secondo format concordati con le istituzioni regionali competenti; in ogni caso dovrà essere indicata la distinzione tra le ore di formazione interna all'azienda, quelle di formazione esterna e la durata e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Il Piano Formativo Individuale e il Protocollo dovranno contenere un riferimento puntuale anche alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le Parti sono concordi nel ritenere che le attività di co-progettazione costituiscono un'importante opportunità di dialogo tra istituzioni scolastiche/formative e imprese ed un efficace strumento per garantire apprendistati efficaci e di qualità.

A tal fine, con riguardo alle attività di accompagnamento e supporto alla co-progettazione, gestite e svolte dalle strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell'artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e accreditate presso la Regione del Veneto, le Parti invitano il CdA di Ebav a deliberare in merito all'attivazione di una prestazione di compartecipazione economica ai costi sostenuti dalle imprese per la fruizione di tali servizi nei limiti del 30% dei costi sostenuti e comunque per un massimo erogabile pari ad euro 200.

Art. 4 (Periodo di prova)

La durata del periodo di prova è pari a 90 ore di presenza in azienda. Ai fini del superamento del periodo di prova si considerano sia le ore di formazione interna e quelle di effettivo lavoro.

Art 5 (Percorso formativo dell'apprendista)

Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in uno con il Decreto Interministeriale del 15 ottobre 2015, così come richiamati dalla Nota della Regione Veneto del 6 luglio 2017 n. 2648951, dispongono che l'apprendistato duale per potersi efficacemente configurare debba prevedere l'integrazione di tre dimensioni:

- a) La formazione interna ovvero quella svolta all'interno dell'istituzione scolastica o formativa (per la quale la legge prevede l'esonero da ogni obbligazione retributiva e contributiva);
- b) La formazione esterna ovvero quella svolta all'interno dell'impresa secondo quanto previsto dal piano formativo (per la quale la legge prevede che il datore di lavoro riconosca all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella spettante);
- c) L'attività lavorativa (per le quali la legge rinvia alla contrattazione collettiva).

La formazione in impresa è svolta prevalentemente con una metodologia di tipo attivo in cui prevalgono i momenti addestrativi e quelli di affiancamento.

La disciplina del rapporto di apprendistato e la relativa responsabilità del datore di lavoro sono da riferirsi esclusivamente all'attività svolta in impresa secondo il calendario e l'articolazione definita in sede di protocollo e co-progettazione del PFI con l'istituzione scolastica/formativa.

La frequenza dell'attività didattica si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi di tutela della salute e della sicurezza degli studenti.

Art. 6 (Tutor aziendale)

L'azienda nomina al proprio interno il tutor aziendale che può essere lo stesso datore di lavoro. Il tutor aziendale favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con le altre figure di supporto, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

Le Parti, ritengono importante incoraggiare la partecipazione, su base volontaria, dei tutor aziendali a specifici percorsi formativi, progettati con l'obiettivo di rafforzare le conoscenze del quadro normativo di riferimento, favorendo il processo di inserimento e formazione svolto in situazione aziendale. Con riguardo ai percorsi formativi gestiti e svolti dalle strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell'artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto, si invita il CdA di Ebav a deliberare una prestazione volta a riconoscere un sostegno economico alle aziende nei limiti del 50% dei costi della formazione e comunque per un massimo erogabile pari ad euro 150.

Le Parti, tramite l'articolazione regionale veneta di Fondartigianato, sollecitano il Fondo: alla predisposizione di avvisi e piani formativi specifici per la definizione e la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo ovvero all'inclusione all'interno dei piani formativi di attività rivolte specificamente alla formazione dei tutor aziendali. Le Parti invitano inoltre l'articolazione regionale veneta di Fondartigianato a rilevare le eventuali criticità riscontrate nella definizione e nell'implementazione delle attività di cui sopra, proponendo le eventuali soluzioni alle Parti stipulanti il presente Accordo.



Art. 7 (Welfare collettivo)

Previdenza complementare. Oltre alla corresponsione della retribuzione di cui ai punti precedenti, il datore di lavoro verserà con un importo di € 250,00 annui quale "quota di adesione contrattuale", ad un fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato. Il versamento verrà effettuato nel suo intero ammontare al termine del periodo formativo secondo gli importi di seguito indicati. Tale versamento non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR. Per i lavoratori già iscritti ad un fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al fondo.

Durata dell'apprendistato	Quota di adesione contrattuale complessivamente spettante	Periodo di versamento
Apprendistato di durata pari o inferiore ai 12 mesi	250 euro	Da versarsi con l'ultima busta paga relativa al periodo di apprendistato
Apprendistato di durata superiore ai 12 mesi e inferiore ai 24 mesi	500 euro	Da versarsi con l'ultima busta paga relativa al periodo di apprendistato
Apprendistato di durata superiore a 24 mesi e inferiore a i 36 mesi	750 euro	Da versarsi con l'ultima busta paga relativa al periodo di apprendistato
Apprendistato di durata superiore a 36 mesi	1000 euro	Da versarsi con l'ultima busta paga relativa al periodo di apprendistato

Borsa di studio per il conseguimento del titolo di studio. In seguito al conseguimento del titolo di studio nell'ambito di un contratto di apprendistato stipulato ai sensi del presente Accordo al giovane è riconosciuto un importo pari ad euro 1050.

La durata minima del contratto di apprendistato è quella prevista dalla legislazione vigente.

La prestazione di cui sopra potrà essere richiesta dai giovani, previa presentazione della documentazione attestante il conseguimento del titolo di studio, tramite gli sportelli Ebav a partire dall'anno formativo 2018/2019.

Art. 8 (Emolumenti retributivi e ratei)

La quota di ERR sarà corrisposta per intero agli apprendisti assunti ai sensi del presente Accordo e non verrà proporzionato sulla base della percentuale retributiva di riferimento.

(Handwritten signatures and a stamp with the number 7)

La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti avverrà sulla base di quanto indicato dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro. Sono da intendersi espressamente esclusi dal periodo temporale di riferimento per la maturazione di cui sopra le ore di formazione interna o esterna.

La disciplina applicabile ai fini del computo dell'anzianità di servizio è quella prevista dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro. Se la contrattazione collettiva la contempla, la progressione degli aumenti retributivi automatici dovrà comprendere anche il periodo lavorativo trascorso in apprendistato, qualora il giovane al termine del periodo formativo venga confermato in servizio.

Art. 9 (Malattia)

L'apprendista è tenuto a giustificare l'assenza per malattia per le sole giornate in cui è prevista la presenza in azienda e con le stesse modalità in atto per i dipendenti.


Art. 10 (Recesso e preavviso)

Al termine del periodo di apprendistato le Parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, con preavviso di 5 giorni di calendario decorrenti dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

In caso di inosservanza del periodo di preavviso di cui sopra, scatta l'obbligo di erogare l'indennità sostitutiva del preavviso che è pari alla normale retribuzione. Ai fini del calcolo della stessa si dovranno assumere quale parametro di riferimento le ore medie lavorabili da parte dell'apprendista nel periodo di preavviso, da definirsi sulla base del rapporto tra ore lavorate durante l'intero periodo di apprendistato ed il numero di settimane in cui sia stata svolta almeno un'ora di effettivo lavoro.

Art. 11 (Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

L'art. 28, comma 1 del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare specificamente anche i rischi lavorativi connessi alle differenze di età e alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e della quale occorre dare evidenza nel documento di valutazione dei rischi (DVR). A tale fine, con l'obiettivo di pervenire alla messa a punto di un sistema di salute e sicurezza specifico e adeguato a garantire l'inserimento in sicurezza di giovani inseriti in percorsi di apprendistato duale, anche all'interno delle piccole realtà produttive a valore artigiano, le Parti invitano il COBIS a deliberare l'attivazione di una prestazione co-finanziata da EBAV destinata alle imprese per l'integrazione del DVR ovvero per la sua



predisposizione, qualora l'assunzione dell'apprendista duale configuri la prima assunzione di personale effettuata da realtà produttive prive di dipendenti

Art. 12 (Monitoraggio)

Le Parti nel mese di settembre 2019 effettueranno un monitoraggio dell'applicazione del presente Accordo al fine di valutarne l'impatto e l'efficacia.

Art. 13 (Diffusione dell'Accordo)

Al fine di dare massima diffusione ai contenuti dell'Accordo le Parti promuoveranno incontri con le istituzioni scolastiche, formative, terziarie e universitarie interessate anche al fine di favorire la conoscenza degli strumenti della bilateralità artigiana veneta da parte dei giovani e delle loro famiglie.

Art. 14 (Validità della disciplina contrattuale)

La normativa contenuta nel presente Accordo si applica a tutti gli apprendisti assunti ex art. 43 e 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero difficoltà applicative ovvero disposizioni normative non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali modifiche e armonizzazioni.

NOTA A VERBALE

Le Parti che sottoscrivono la presente intesa condividono la necessità di superare le numerose incertezze interpretative che insistono sul quadro giuridico normativo applicabile all'apprendistato duale ed in questo senso promuoveranno azioni, anche congiunte, nei confronti delle rispettive Parti nazionali.

L'incertezza e le disomogeneità nelle indicazioni procedurali e nelle modalità gestionali inducono le Parti a richiedere alla Regione Veneto la definizione di interventi di sistema finalizzati a superare tutte le criticità che si sono evidenziate nel corso della sperimentazione avviata in questi anni.

In Particolare, si sollecita un intervento della Regione, sui seguenti aspetti:

- identificazione del periodo formativo di apprendistato (omogeneizzazione delle prassi e dei calendari scolastici e formativi per l'identificazione a monte del *dies a quo* del conseguimento del titolo)



- definizione delle ipotesi di trasformazione/proroga del periodo formativo
- durata minima delle diverse componenti del rapporto di apprendistato per la validità della sua configurazione;
- identificazione di prassi omogenee per la gestione del tema della sicurezza, degli infortuni, delle malattie professionali e la gestione delle ipotesi di sospensione del rapporto di apprendistato duale;
- processo di inserimento dell'apprendista in impresa e ruolo delle istituzioni formative nella co-progettazione e nella definizione dei contenuti del Protocollo.

DISCIPLINA APPRENDISTATO EX ART 43 DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81 PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA, IL DIPLOMA PROFESSIONALE ED IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE

Art 15 (Età di assunzione)

Possono essere assunti con l'apprendistato ex art. 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni.

Art. 16 (Durata dell'apprendistato)

La durata dell'apprendistato ex art. 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 non può essere inferiore ai 6 mesi e sarà pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi

I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare il contratto di apprendistato fino ad un anno nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di acquisire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato ex art. 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 potrà essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova. La trasformazione dovrà essere comunicata per iscritto al lavoratore entro 5 giorni dalla conclusione del percorso formativo.



Art.17 (Orario di lavoro)

La configurazione dell'orario di lavoro nell'ambito del contratto di apprendistato ex art. 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 deve essere definita tenendo conto dell'articolazione del monte ore formativo, comprensivo della formazione interna ed esterna.

Art. 18 (Formazione in materia di sicurezza)

Secondo quanto previsto dalla DGR 1050 del 29 giugno 2016, l'azienda sarà messa a conoscenza della formazione (generale e specifica) impartita ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sotto la responsabilità dell'istituzione formativa. L'istituzione formativa dovrà al fine produrre le attestazioni di frequenza relative al modulo generale e al modulo di formazione specifica impartiti. Rimarrà in carico all'azienda la formazione specifica legata ai rischi aziendali come da DVR.

NOTA A VERBALE


Le Parti auspicano un intervento della Regione per la definizione, in collaborazione con le Parti Sociali, di format omogenei per l'attestazione della formazione svolta dalle istituzioni formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 19 (Retribuzione)

A norma del comma 7 art. 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa (formazione esterna).

Per le ore di formazione svolte presso l'impresa (formazione interna), al lavoratore viene riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta.

All'apprendista assunto con il contratto di cui all'art. 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al solo fine di determinare la retribuzione di riferimento nonché l'applicazione degli istituti contrattuali, va attribuito convenzionalmente un livello/categoria di inquadramento contrattuale, coerente con il percorso formativo tra quelli individuati dall'art. 4 del Decreto Interministeriale del 15 ottobre 2015.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'M', a signature that appears to be 'A. Neri', and several other illegible scribbles.

Per le ulteriori ore svolte in azienda, non rientranti nella formazione interna, le Parti convengono che il trattamento economico sia determinato dall'applicazione delle percentuali indicate di seguito sulla retribuzione tabellare dei contratti di primo livello, relativa alla categoria/livello convenzionale di inquadramento di cui sopra.

La crescita delle percentuali è legata alla permanenza in impresa indipendentemente dalla progressione del percorso formativo extra-aziendale presso le istituzioni scolastiche o formative a ciò deputate. Solo nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi annuali, si manterrà la percentuale dell'anno precedente anche nell'anno successivo.

Anno di inserimento all'interno dell'impresa	Percentuale (da calcolarsi sulla base del livello/categoria di inquadramento individuato/a in sede di assunzione)
Primo anno di inserimento in impresa	Non inferiore al 51%
Secondo anno di inserimento in impresa	Non inferiore al 56%
Terzo anno di inserimento in impresa	Non inferiore al 65%
Quarto anno di inserimento in impresa	Non inferiore al 75%

DISCIPLINA EX ART 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81
PER L'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Art. 20 (Età di assunzione)

Possono essere assunti con l'apprendistato di alta formazione e ricerca i giovani di età non superiore ai 29 anni. L'età minima è legata ad ogni singola tipologia contenuta nell'art. 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Art. 21 (Durata dell'apprendistato)

La durata dell'apprendistato, che non può essere inferiore ai 6 mesi, è posta in relazione alle singole fattispecie disciplinate dall'art. 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed è pari nel massimo a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 22 (Retribuzione dell'apprendista)

Il datore di lavoro, sulla base del comma 3 art. 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa (formazione esterna).

Per le ore di formazione svolte presso l'impresa (formazione interna), al lavoratore viene riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta.


Per le ulteriori ore svolte in azienda, non rientranti nella formazione interna, le Parti convengono che il trattamento economico sia determinato dall'applicazione delle percentuali indicate di seguito sulla retribuzione tabellare dei contratti di primo livello, relativa alla categoria/livello nel quale egli sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato. La crescita delle percentuali è legata alla permanenza in impresa.

Anno di inserimento all'interno dell'impresa	Percentuale (da calcolarsi sulla base del livello/categoria di inquadramento individuato/a in sede di assunzione)
Primo anno di inserimento in impresa	Non inferiore all' 80%
Secondo anno di inserimento in impresa	Non inferiore all' 85%
Terzo anno di inserimento in impresa	Non inferiore al 90%
Anni di inserimento in azienda successivi al terzo	Non inferiore al 92%

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




CGIL VENETO




CNA VENETO



CISL VENETO



CASARTIGIANI VENETO



UIL VENETO

